



Città di Grosseto - Settore Sviluppo Ambientale
Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela Ambientale

REGOLAMENTO COMUNALE
sull'acustica ambientale e degli edifici

Approvato con D.C.C. n.107 del 24/10/2022
(entrato in vigore il 09/11/2022)

TITOLO I - NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Campo di applicazione

1 Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 447/95.

2 Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori causati da:

- i comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni singole o all'interno in condomini (es. installazione di apparecchiature, utilizzo di strumenti musicali, mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi, schiamazzi, animali da compagnia, ecc.);
- cantieri edili/stradali ed operazioni attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche, elettriche, fognature, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo o per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione (es. interventi di Protezione Civile, ecc.);
- suono delle campane di chiese;
- comizi elettorali, scioperi sindacali o manifestazioni di protesta, regolarmente autorizzati;
- manifestazioni pubbliche, comprese le sfilate di carri allegorici, marcia/esibizione di bande musicali cittadine e/o militari, in occasione di ricorrenze civili (Festa di Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Festa della Toscana, 4 Novembre, ecc.), religiose (festività patronali di San Lorenzo a Grosseto e San Rocco a Marina di Grosseto), militari ed eventi sportivi, particolarmente significativi per l'Amministrazione Comunale;
- manifestazioni di fine anno del 31 dicembre.

3 Ai fini di cui al comma 1, valgono le definizioni indicate dalla L.n. 447/95 e dai relativi Decreti Attuativi.

Art. 2 - Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 26/10/1995, il Comune di Grosseto ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 - *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*.

2. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, dalla Legge Regionale Toscana 89/98 e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 77/2000, è basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal suddetto D.P.C.M.

Art. 3 - Valore limite delle sorgenti sonore

1. I valori limite delle sorgenti sonore a cui si fa riferimento nel presente regolamento sono quelli normati dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 4 - Ricettori sensibili

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono intesi come recettori sensibili:

- a) gli ospedali, le case di cura e di riposo ed altre strutture assimilabili;
- b) gli asili, le scuole, i servizi educativi per la prima infanzia, i centri giochi educativi e i centri giochi educativi con genitori.

2. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, tutte le aree occupate da recettori sensibili e dalle relative pertinenze, intendendo con queste le aree all'aperto in cui si svolgono le attività connesse alla funzione dei recettori sensibili, sia pubbliche che private, sono da considerare aree nelle quali la

quiete rappresenta un elemento di base per la loro confortevole utilizzazione.

3. Per il periodo di destinazione alle attività di cui al comma 1, al sedime interno dell'edificio e assegnata la classe II e alle pertinenze esterne la classe III, salvo indicazioni più restrittive del PCCA. Tale assegnazione è a carattere temporaneo e decorre dal momento in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della struttura che la identifichi come recettore sensibile.

4. Fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura con destinazione che la identifichi come recettore sensibile, per l'area di sedime dell'edificio e per le relative pertinenze deve essere considerata valida la classificazione acustica determinata sulla base del PCCA.

5. cassato

6. cassato

7. cassato

8. cassato

9. cassato

Art. 5 – Servizi educativi per la prima infanzia

1. Ai sensi dell'art.19 del DPGR 41/R/2013 e smi, i Comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi come definiti all'art.1 del medesimo regolamento attuativo, al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.

2. Le strutture di cui al comma 1, in funzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che ospitano servizi educativi per la prima infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali (es. nidi domiciliari, ecc.), mantengono la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI) fatto salvo il rispetto della normativa sui requisiti passivi (oppure più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzi tale necessità).

3. I servizi educativi in contesto domiciliare, così come definiti al CAPO III del del DPGR 41/R/2013 e smi possono essere realizzati esclusivamente nelle classi II e III del PCCA.

4. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore dell'attività deve, preliminarmente, presentare apposita Valutazione Previsionale di Clima Acustico che evidenzi il rispetto dei limiti di immissione e di qualità previsti per la classe II e per la specifica destinazione d'uso ovvero riporti le indicazioni sulle misure di mitigazione adeguate a ricondurre entro tali limiti i livelli di rumore, specificando la relativa tempistica.

5. In caso si rendano necessarie opere di mitigazione, al termine della loro realizzazione, esse dovranno essere sottoposte a verifica acustica e dovrà essere presentata apposita relazione tecnica che ne attesti l'efficacia, da prodursi secondo le modalità indicate nell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 6 - cassato

Art. 7 - cassato

Art. 8 - cassato

TITOLO II - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 9 - Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico

1 Ai sensi di quanto indicato all'art.8 della L.447/95 e di quanto previsto dall'Allegato A alla DGRT 857/2013, sono tenuti a produrre apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico:

- a) i titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. n. 447/95 e ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale;
- b) i soggetti richiedenti il rilascio di:
 - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- c) i soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6bis della L.R. n. 89/98.

2 cassato

3 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per attività produttiva si intende qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, a prescindere da interventi sulle materie prime.

4 Per le attività svolte all'interno di insediamenti commerciali polifunzionali, o assimilabili, per i quali sia stata redatta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico complessiva e che non comportino l'introduzione di nuove sorgenti sonore rispetto a quelle in essa valutate, o modificazione delle stesse, potrà essere presentata, in luogo di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico per la specifica attività, apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 da parte del legale rappresentante, sulla base della documentazione predisposta da un tecnico competente, in tutti i casi previsti e secondo le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 12, comma 6 quater, della L.R. n. 89/98, che attesti che le caratteristiche dell'attività sono tali per cui la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, a suo tempo presentata per l'intero insediamento, ha validità anche nel caso specifico, utilizzando tassativamente il Modello 1 debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.**

4bis. Ai sensi dell'art. 12, comma 6ter della LR 89/98 e smi, sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui sopra le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora a sorgenti multiple ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

5 Nei casi di esclusione, in luogo della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, il legale rappresentante dell'attività dovrà presentare una dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 nella quale si attesti l'appartenenza dell'attività medesima ad una delle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011, **specificando espressamente a quale;** la

dichiarazione dovrà essere resa utilizzando tassativamente il Modello 1 debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.**

- 6 cassato
- 7 cassato
- 8 cassato
- 9 cassato
- 10 cassato

11 Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e qualsiasi altra variazione di una specifica attività tale da non comportare modifiche dell'impatto acustico della stessa, e solamente nel caso in cui , per la stessa, sia già stata presentata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e/o Valutazione di Impatto Acustico in alternativa ad una nuova valutazione, dovrà essere presentata, dal legale rappresentante, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000, nella quale si dichiara che l'attività verrà esercitata alle stesse condizioni precedenti alla variazione utilizzando tassativamente il Modello 1 debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.**

- 12 cassato
- 13 cassato

14. Alle pratiche di permesso edilizio comunque denominato, relative a progetti di fabbricati con destinazione d'uso non residenziale ovvero ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non abbia ancora definito l'attività che andrà ivi ad insediarsi, il medesimo può prescindere dall'allegare la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. In tal caso, dovrà essere prodotta dal titolare del progetto apposita dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 che dia motivatamente atto della fattispecie, utilizzando tassativamente il Modello 1 debitamente compilato e firmato, allegato al presente regolamento, **a pena di irricevibilità della pratica presentata al SUAP.** La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico dovrà essere comunque allegata all'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività che si insedierà nell'immobile, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 9bis - Campo di applicazione della Valutazione di impatto acustico

1. La Valutazione di impatto acustico dovrà essere prodotta ogni qualvolta si rilevi la necessità di verificare la rispondenza dell'impatto acustico di una determinata attività ai limiti imposti dal PCCA ovvero dalla specifica autorizzazione che ne consente l'esercizio, anche a seguito di eventuale esposto.

Art. 10 - Campo di applicazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico

1 Oltre a quanto indicato all'art.8 della L.447/95, è fatto obbligo di produrre apposita Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione di qualunque recettore sensibile, così come definito all'art.4 del presente regolamento.

- 2 cassato
- 3 cassato

4 cassato

5 cassato

6 Oltre a quanto indicato all'art.8 comma 3 della L.447/95, è fatto obbligo di produrre apposita Valutazione Previsionale del Clima Acustico per tutti i nuovi insediamenti residenziali, tenendo conto di tutte le sorgenti preesistenti all'intervento e potenzialmente impattanti dal punto di vista acustico e non solo di quelle elencate al comma 2 dell'art.8 della L.447/95.

Art. 10 bis – Indicazioni per la redazione della documentazione

1. La Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico dovranno essere tassativamente redatte con le modalità e i contenuti indicati nell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013; in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al punto 8 del paragrafo A.3.2. dell'Allegato A alla DGRT n.857/2013 dovrà essere tassativamente resa attraverso l'utilizzo del Modello 2A debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

2. La Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico dovranno essere obbligatoriamente corredate dalla dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000 dal proponente, nella quale lo stesso dia atto che le informazioni fornite al Tecnico Competente in Acustica ed utilizzate per la stesura della documentazione rispondono a verità e nella quale si impegni a mettere in atto tutte le misure di mitigazione del rumore nella stessa previste. Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente resa attraverso l'utilizzo del Modello 2B debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

3. La Valutazione previsionale di clima acustico dovrà essere tassativamente redatta con le modalità e i contenuti indicati nell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 857 del 21.10.2013; la valutazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista al paragrafo B.3.1. dell'Allegato B alla DGRT n.857/2013 e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proponente. Tali dichiarazioni dovranno essere tassativamente rese attraverso l'utilizzo del Modello 3A e del Modello 3B debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

4. La relazione di Valutazione previsionale di impatto acustico, la relazione di Valutazione di impatto acustico e la relazione previsionale di Clima acustico, nonché i relativi allegati, dovranno essere obbligatoriamente e debitamente firmate da un Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

5. In applicazione del comma 6 quater dell'art.12 della LR 89/98 e smi, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal PCCA del Comune di Grosseto. Tale dichiarazione dovrà essere tassativamente resa attraverso l'utilizzo del Modello 4 debitamente compilato e firmato allegato al presente regolamento, **pena l'immediata espressione di parere negativo.**

Art. 10 ter – Presentazione della documentazione

1. In relazione alle pratiche relative alle attività produttive, definite al comma 3 dell'art.9 di questo Regolamento, la documentazione indicata nel presente Titolo deve essere prodotta all'Amministrazione esclusivamente per via telematica, tramite il portale STAR del SUAP on line della Regione Toscana.

Art.10 quater - Controllo della documentazione

1. L'assenza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio descritte all'art.10 bis, ovvero la loro incompleta o errata compilazione, ovvero la mancanza di adeguata relativa sottoscrizione, comporterà l'emissione di parere negativo, senza che l'Amministrazione proceda all'eventuale accertamento del merito.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 del DPGR 2/R/2014 e smi, nei casi in cui la Valutazione previsionale di impatto acustico venga resa nell'ambito di un procedimento di A.U.A. di cui al DPR 59/2013, il Comune effettuerà il controllo a campione, con il metodo del sorteggio. Il sorteggio sarà effettuato nella misura di almeno il 5 per cento del numero delle documentazioni presentate nell'anno precedente a quello di riferimento, con campionamento nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni vigente al momento della presentazione della documentazione.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, in considerazione del fatto che la Valutazione previsionale di impatto acustico e la Valutazione di impatto acustico devono obbligatoriamente contenere, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla DGRT 857/2013, una dichiarazione del rispetto dei limiti o delle modalità per rispettarli resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000, il Comune procederà al controllo a campione di tale documentazione secondo quanto previsto dal proprio Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni vigente al momento della presentazione della documentazione.

4. In considerazione del fatto che la Valutazione previsionale di clima acustico deve obbligatoriamente contenere, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato B alla DGRT 857/2013, una dichiarazione del rispetto dei limiti resa con le modalità di cui al DPR n 445 del 28/12/2000, il Comune procederà al controllo a campione di tale documentazione secondo quanto previsto dal proprio Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni vigente al momento della presentazione della documentazione.

5. Nell'ambito del procedimento di esame della documentazione, il Servizio comunale competente alla disamina della pratica acustica potrà chiedere integrazioni per una sola volta.

6. Il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste in un tempo massimo di 10 giorni solari dal pervenimento della richiesta delle stesse, fatta salva l'eventuale facoltà di richiedere proroghe motivate, che dovranno comunque essere presentate almeno 5 giorni solari prima della scadenza del termine di cui sopra ed espressamente assentite dall'Amministrazione. Nel periodo intercorrente tra la richiesta di integrazioni e la consegna delle stesse da parte del proponente, i termini del rilascio del parere sono da intendersi sospesi.

7. Qualora la documentazione integrativa richiesta non venga consegnata dal proponente nei termini imposti ovvero la stessa non risulti esaustiva rispetto alle richieste effettuate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'emissione di un parere negativo.

8. L'emissione del parere in parola dovrà avvenire entro e non oltre di 30 giorni solari, al netto di eventuali sospensioni per richiesta di integrazioni, decorrenti dalla data di presentazione della pratica al SUAP. Qualora l'Amministrazione non si esprima entro suddetti termini temporali, interverrà il silenzio assenso.

TITOLO III - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 11 - Campo di applicazione e definizioni

1. Nell'ambito del presente Titolo, si assumono le seguenti definizioni:

- a) "ambiente abitativo": quello definito dall'art.2, comma 1, lettera b) della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L.447/95).
- b) Servizio Tutela Ambientale: il Servizio del Comune di Grosseto individuato, nell'organizzazione dell'Ente, quale competente alla verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (nel seguito, RAPE);
- c) Servizi Edilizia: il Servizio Edilizia Privata ed il Servizio Politiche Agricole e Forestali del Comune di Grosseto individuati, nell'organizzazione dell'Ente, quale servizi competenti sui procedimenti relativi alle pratiche edilizie.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai seguenti interventi edilizi:

- a) nuova edificazione;
- b) ristrutturazione urbanistica;
- c) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche in caso di fedele ricostruzione;
- d) ripristino di edifici crollati o demoliti;
- e) ampliamento di edifici, per la parte relativa all'ampliamento ed alle eventuali parti dell'edificio esistente interessate dall'intervento di ampliamento soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997;
- f) interventi di ristrutturazione edilizia anche conservativa, restauro e risanamento conservativo;
- g) manutenzione straordinaria;
- h) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, che interessino le parti dell'edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 05/12/1997;
- i) cambi di destinazione d'uso degli ambienti abitativi, unicamente laddove comportino una diversa categorizzazione dell'immobile rispetto a quanto indicato alla Tabella A del DPCM 05/12/1997, peggiorativa in termini dei limiti da rispettare, indicati alla Tabella B del medesimo decreto.

Rientrano tra gli interventi sugli edifici esistenti il frazionamento di unità immobiliari interne all'edificio, il rifacimento di elementi strutturali orizzontali e verticali (solai, coperture, pareti divisorie, etc.) con funzione di partizione fra distinte unità immobiliari, nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti di facciate. Tali interventi comprendono altresì la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la sostituzione o il rifacimento anche parziale degli impianti esistenti (esclusa la semplice sostituzione di sanitari).

Resta fermo che qualunque tipo di intervento effettuato su un immobile non può ridurre le

caratteristiche dell'isolamento acustico esistenti ante operam.

3. Ai fini del presente titolo, per la definizione delle categorie di intervento edilizio si rimanda alla normativa di settore.

Art. 12 - Documentazione

1. La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi deve essere predisposta, ai fini del rilascio del permesso di costruire, o per la presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia, secondo le linee guida di cui all'Allegato 1-A (edifici) o 1-B (edifici scolastici) alle Linee Guida regionali di cui alla DGRT n. 1018 del 25/09/2017. Con separati provvedimenti Dirigenziali, l'Amministrazione si riserva di approvare specifici schemi utili per la stesura della documentazione tecnica che sarà redatta dai professionisti.

È fatto obbligo allegare alla pratica edilizia la valutazione previsionale di cui sopra.

2. In sede di presentazione di rilascio di permesso di costruire, o di presentazione di SCIA o di altre comunicazioni richieste per l'inizio dell'attività edilizia, il tecnico asseverante ha altresì l'obbligo dichiarare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per l'intervento presentato, rilasciata sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente comma.

3. La mancata dichiarazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici da parte del tecnico asseverante è causa di diniego del permesso di costruire o di inefficacia della SCIA o della CILA.

Art.12 bis – Procedura per il rilascio del parere sulla verifica preventiva del rispetto dei RAPE

1. Il Responsabile del procedimento del Servizio Tutela Ambientale procederà ad un esame a campione delle pratiche presentate, nella misura di almeno il 10%, mediante sorteggio, nel rispetto dei dettami del Regolamento Comunale vigente per l'effettuazione dei controlli delle autocertificazioni, dando relativa comunicazione di avvio del procedimento sia al proponente che ai Servizi Edilizia.

2. Il Servizio Tutela Ambientale, esaminata la valutazione previsionale del rispetto dei RAPE, ha facoltà di chiedere integrazioni per una sola volta nell'ambito del procedimento di rilascio del parere di competenza.

3. Le integrazioni dovranno essere prodotte dal tecnico asseverante entro e non oltre 15 giorni solari dalla relativa richiesta, fatta salva la domanda di eventuali motivate proroghe, che dovrà essere prodotta tassativamente prima della scadenza del termine suddetto. Allo scadere dei 15 gg, in assenza della documentazione integrativa richiesta o dell'eventuale presentazione di richiesta di proroga motivata, il parere è espresso con esito negativo.

4. Il Servizio Tutela Ambientale trasmetterà il proprio parere ai Servizi Edilizia entro 30 giorni dall'avvio del procedimento di competenza, fatte salve le sospensioni dello stesso conseguenti all'eventuale richiesta di integrazioni. Allo scadere del termine dei 30 gg, si intenderà assentito il parere di competenza del Servizio Tutela Ambientale per intervenuto silenzio-assenso.

Art.12 ter – Modifiche progettuali

1. Laddove, o preventivamente all'inizio dei lavori edili e/o nel corso degli stessi, dovessero intervenire modifiche all'opera che siano impattanti sui RAPE, il tecnico asseverante dovrà produrre ai Servizi Edilizia la relativa dichiarazione asseverata aggiornata, basata sulla predisposizione di una valutazione previsionale del rispetto dei RAPE riguardante esclusivamente le modifiche introdotte.

2. Tale dichiarazione sarà oggetto dell'iter descritto all'art.12 bis del presente regolamento.

3. Nel caso in cui tale dichiarazione sia oggetto del controllo a campione effettuato dal Servizio Tutela Ambientale, verrà esaminata la valutazione previsionale del rispetto dei RAPE relativa alla modifica intervenuta, verificando altresì la congruità della stessa con l'analoga verifica predisposta relativamente al progetto originario.

Art.12 quater – Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici

1. Per l'attestazione di agibilità di un edificio, è condizione necessaria il soddisfacimento in opera dei requisiti acustici passivi, asseverato dai soggetti competenti, tra cui un Tecnico Competente in

Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA.

2. Il Responsabile del procedimento del Servizio Tutela Ambientale procederà alla verifica della documentazione conclusiva relativa al campione precedentemente estratto, di cui all'art. 12 bis.

3. Nell'ambito del procedimento di verifica, finalizzata all'emissione del parere di competenza, il Servizio Tutela Ambientale ha facoltà di chiedere integrazioni al tecnico asseverante per una sola volta.

Le integrazioni dovranno essere prodotte dal tecnico asseverante entro e non oltre 15 giorni solari dalla relativa richiesta, fatta salva la domanda di eventuali motivate proroghe, che dovrà essere prodotta tassativamente prima della scadenza del termine suddetto. Allo scadere dei 15 gg, in assenza della documentazione integrativa richiesta o dell'eventuale richiesta di proroga motivata, il parere è espresso con esito negativo.

In tal caso, non potrà essere asseverata l'agibilità dell'immobile.

4. Il Servizio Tutela Ambientale trasmetterà il proprio parere ai Servizi Edilizia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da esaminare, fatte salve le sospensioni del procedimento conseguenti all'eventuale richiesta di integrazioni.

Allo scadere del termine dei 30 gg, si intende assentito il parere di competenza del Servizio Tutela Ambientale per intervenuto silenzio-assenso.

5. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare eventuali misurazioni in opera: in questo caso, i tempi di cui sopra si intendono sospesi, incluso quello relativo alla maturazione del silenzio – assenso.

TITOLO IV – ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 13 - Campo di applicazione

1 Nel campo di applicazione rientrano i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e i pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto.

2 Il presente titolo si applica inoltre a tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, al tempo libero e allo spettacolo.

3 Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, per i quali si fa riferimento agli articoli del Titolo V.

Art. 14 - Classificazione delle attività

1 Per le finalità del presente titolo, le attività di somministrazione sono definite, sulla base del *Regolamento per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione*, approvato con D.C.C. 87 del 09.07.2010, come segue:

a esercizi con svolgimento di attività complementari di primo livello, caratterizzati da musica di sottofondo, accompagnamento e compagnia;

b esercizi con svolgimento di attività complementari di secondo livello, caratterizzati da musica ed attività di allietamento;

c esercizi con svolgimento di attività complementari di terzo livello: musica, ballo, spettacoli ed attività di intrattenimento esercitate in ambienti appositamente destinati ed allestiti.

Per la definizione dei livelli si fa riferimento all'art. 3 del *Regolamento per lo svolgimento di attività dello spettacolo ed intrattenimento negli esercizi di somministrazione*, approvato con D.C.C. 87 del 09.07.2010. Inoltre si definiscono le seguenti altre attività:

d sale giochi e similari con **chiusura entro le ore 24.00 senza impianti elettroamplificati o con**

riproduzione musicale di sottofondo modesta, ovvero non avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;

e sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di ballo, scuole di musica, sale ballo, palestre per attività sportiva con musica, stabilimenti balneari, **con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e con chiusura entro le ore 24.00;**

f sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati notturni, scuole di ballo, scuole di musica, sale prove ballo, palestre per attività sportiva con musica, stabilimenti balneari, **con l'utilizzo di impianti elettroamplificati e con chiusura oltre le ore 24.00;**

2 L'utilizzo di apparecchi ed impianti musicali (TV, radio, jukebox e simili) di cui al comma precedente deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e/o privata;

- è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere all'esterno degli esercizi o dei circoli, salvo che un'apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico o Valutazione di Impatto Acustico ne dimostri la compatibilità con i limiti normativi vigenti.

Art. 15 – Istanza per esercizio di attività rumorosa permanente

1 L'istanza per l'utilizzo di strutture da adibirsi ad attività di cui al presente titolo deve essere corredata da idonea Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e trasmessa al S.U.A.P. in via telematica.

2 Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento stesso, dandone contestuale comunicazione all'interessato con richiesta di integrazione, sino all'acquisizione di quest'ultima.

3 Il responsabile del procedimento trasmette al Servizio Ambiente, la documentazione suddetta per l'acquisizione del parere di competenza.

4 Entro i 45 giorni successivi all'inizio dell'attività, dovrà essere prodotta la valutazione prevista dal DPCM 215/99 (laddove applicabile).

TITOLO V - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 16 - Definizioni e campo di applicazione

1 Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio; sono da escludersi le attività dello stesso tipo che si svolgano per oltre 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, nella stessa localizzazione.

2 Sono pertanto da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, ai sensi del presente Regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre e manifestazioni straordinarie a carattere commerciale, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei inferiori o uguali a 30 giorni.

3 Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata.

4 Le attività rumorose temporanee sono consentite qualora rispettino i limiti di emissione e immissione assoluta previsti dal PCCA ed i valori limite differenziali, previa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

5 Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Regolamento, qualora gli organizzatori prevedano di superare tali limiti,

secondo le modalità riportate al capo 3 del presente Titolo.

Capo 1 – SPETTACOLI e MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Art. 17 – Localizzazione delle aree

1. Salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 3, relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione e la disciplina delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del PCCA, approvata con D.C.C. n. 57 del 16/06/2015.

Art. 18 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1 La comunicazione di esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nell'ambito delle aree individuate dal PCCA, dovrà essere indirizzata al Servizio Ambiente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, mediante il **"MODELLO F1"**.

2 Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle richiamate all'art. 17, dovrà essere indirizzata al Comune specifica domanda di autorizzazione, accompagnata dalla relativa Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, mediante il **"MODELLO F2"**.

3 Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo reputi necessario superare i limiti di livello sonoro e/o di orario indicati nel presente Regolamento e ritenga di rientrare nell'ambito di una deroga, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 27 del presente Regolamento.

4 Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo reputi necessario superare i limiti di livello sonoro e/o di orario indicati nel presente Regolamento e ritenga di non rientrare nell'ambito di una deroga di tipo semplificato, dovrà presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, completa della documentazione prevista all'art. 28 del presente Regolamento.

5 Il Servizio Ambiente, valutate le motivazioni e la documentazione presentata, sentiti gli organi preposti, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti del presente Regolamento, ovvero richiedere, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione in deroga, integrazioni alla documentazione presentata, indicando i tempi limite per la consegna della predetta documentazione integrativa.

6 Per i casi di cui al comma 4, il Servizio Ambiente trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, completa della documentazione di cui all'art. 28 del presente Regolamento, l'intera predetta documentazione alla ASL competente per territorio, ai fini dell'espressione dello specifico parere di competenza.

7 In caso di richiesta di integrazioni il termine di cui al comma precedente decorre dal ricevimento della documentazione integrativa.

8 Sarà possibile per ciascun gestore/organizzatore modificare le date di svolgimento delle manifestazioni, nell'ambito del numero assegnatogli, inoltrando apposita comunicazione al Servizio Ambiente attraverso l'utilizzo del **"MODELLO G"**, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione prevista nel programma o di quella sostitutiva.

Art. 19 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nell'area di piazza Barsanti "MODELLO F1"

1. I livelli sonori ammessi nell'area di piazza Barsanti non potranno superare i valori indicati di seguito e dovranno inoltre essere rispettati gli orari e messi in atto gli accorgimenti tecnici ed

organizzativo-procedurali minimi indicati di seguito.

- PIAZZA BARSANTI - In conformità a quanto prescritto dalla variante al PCCA, approvata con DCC. n. 34 del 24/04/2015, l'area di Piazza Barsanti mantiene la funzione di area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto di cui all'art. 20 del presente regolamento, fino all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area denominata "PIS", individuata nella cartografia di cui alla variante sopra riportata.

Limiti ed orari:

- 75 dB(A) nell'intervallo dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e in quello dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- 70 dB(A) nell'intervallo dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e in quello dalle ore 19:00 alle ore 22:00;
- 65 dB(A) nell'intervallo dalle ore 22:00 alle ore 01:00.

Accorgimenti tecnici ed organizzativo procedurali:

- 1 I diffusori sonori dovranno essere posizionati in modo tale da non risultare orientati verso edifici di civile abitazione, preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud-ovest.
- 2 I limiti si intendono fissati lungo il perimetro dell'area destinata a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto.
- 3 All'esterno delle aree devono essere rispettati i limiti di classe acustica di cui al PCCA, in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti.
- 4 Non si applica il limite differenziale.
- 5 Il Comune può imporre limiti inferiori, orari maggiormente restrittivi o accorgimenti tecnici specifici.
- 6 Qualora il richiedente l'utilizzazione dell'area ritenga di poter sostituire la realizzazione degli interventi tecnici e/o organizzativo procedurali minimi indicati nel presente articolo con altri di equivalente o maggiore efficacia dovrà presentare apposita relazione, a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che giustifichi tali scelte. Il Servizio Ambiente valuterà la documentazione presentata e potrà autorizzare le soluzioni alternative, prescrivere interventi integrativi ovvero prescrivere comunque l'utilizzo delle soluzioni indicate al comma 1, per la specifica area.
- 7 Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura minimo di 30 minuti.
- 8 A seguito di varianti al PCCA che individuino nuove aree, si determina un aggiornamento automatico del presente Regolamento con l'inclusione delle nuove aree. Nella relazione di accompagnamento alla variante dovranno essere indicati, per ciascuna area, i limiti orari e di rumore nonché gli accorgimenti tecnici ed organizzativo-procedurali minimi da mettere in atto durante l'utilizzo della stessa.

ART. 20 - Limiti massimi, orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo, nelle aree individuate dal PCCA per spettacoli temporanei – "MODELLO F1"

1 I livelli sonori ammessi nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, individuate dal PCCA non potranno superare i valori indicati di seguito per ciascuna area. Dovranno inoltre essere rispettati gli orari e messi in atto gli accorgimenti tecnici ed organizzativo-procedurali minimi indicati di seguito.

AREA 1 - "Grosseto - centro storico" Prescrizione di carattere generale:

- uno stesso edificio di civile abitazione non potrà essere interessato dalle immissioni sonore di più di 20 manifestazioni;
- l'orario di termine delle manifestazioni, indicato per ciascuna area, è comprensivo dello smontaggio degli allestimenti e del deflusso delle persone;
- per un massimo di un evento al mese per ciascuna area, qualora la manifestazione sia caratterizzata dalla rinuncia alla somministrazione di prodotti alcolici nell'intervallo

compreso tra un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine della stessa, l'orario di termine della manifestazione può essere prorogato di 30 minuti. Tale previsione è valida esclusivamente per manifestazioni organizzate da titolari di attività di vendita alcolici;

- alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, da presentare secondo l'apposito modulo, dovrà essere allegata una planimetria aggiornata, con l'indicazione degli edifici di civile abitazione interessati dal contributo del rumore prodotto dalla manifestazione e la localizzazione delle sorgenti. Per le autorizzazioni successive, l'organizzazione dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che la manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità di quella precedentemente autorizzata;
- per qualunque manifestazione/evento che non rispetti le suddette prescrizioni dovrà essere presentata apposita documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ovvero richiesta di deroga ai sensi del capo 3 del citato Regolamento.

localizzazione	Grosseto Centro - zona n. 1 “CASSERO”
intervallo orario	limiti in dB(A)
10:00-22:00	85
22:00-01:00	85
prescrizioni: NESSUNA	

localizzazione	Grosseto Centro - zona 3 “CAVALLERIZZA”
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A) <i>i limiti devono essere intesi come livelli medi sul periodo di riferimento.</i>
10:00-22:00	61
22:00-01:00 - solo sabato e prefestivi	51
22:00-24:00 - domenica, giovedì e venerdì mesi di luglio e agosto	
prescrizioni: interporre degli schermi che intersechino la congiungente punto di misura/ricettore. Nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore. La durata massima degli eventi nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. Non potranno essere effettuate, e quindi autorizzate, manifestazioni in contemporanea con Piazza del Mercato. In considerazione della presenza di edifici di civile abitazione che risentono dei contributi delle manifestazioni che si svolgono anche in Piazza del Mercato, il numero massimo di eventi autorizzabili nella zona è pari a 20.	

DENOMINAZIONE DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI TEMPORANEI O MOBILI O ALL'APERTO :

Marina di Grosseto lungomare

Prescrizioni di carattere generale:

- l'orario di termine delle manifestazioni indicato per ciascuna area è comprensivo dello smontaggio degli allestimenti e del deflusso delle persone;

- per un massimo di un evento al mese per ciascuna area, qualora la manifestazione sia caratterizzata dalla rinuncia alla somministrazione di prodotti alcolici nell'intervallo compreso tra un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine della stessa, l'orario di termine della manifestazione può essere prorogato di 30 minuti. Tale previsione è valida esclusivamente per manifestazioni organizzate da titolari di attività di vendita alcolici;
- alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, da presentare secondo l'apposito modulo, dovrà essere allegata una planimetria aggiornata, con l'indicazione degli edifici di civile abitazione interessati dal contributo del rumore prodotto dalla manifestazione e la localizzazione delle sorgenti. Per le autorizzazioni successive, l'organizzazione dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che la manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità di quella precedentemente autorizzata;
- i diffusori sonori devono essere orientati verso il mare;
- l'utilizzo delle aree è limitato al periodo 01 Maggio 30 Settembre;
- la durata massima nel periodo successivo al periodo precedente alle ore 22:00 è pari a 2 ore. Nel periodo antecedente alle ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore;
- per qualunque manifestazione/evento che non rispetti le suddette prescrizioni dovrà essere presentata apposita documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ovvero richiesta di deroga ai sensi del capo 3 del citato Regolamento.

AREA 2 - "Marina di Grosseto – lungomare"

localizzazione	Marina di Grosseto – area destra del porto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-12:00 e 15:00-19:00	70
12:00-15:00 e 19:00-22:00	65
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	60
22:00-24:00 - giorni feriali	
<p>prescrizioni: non possono essere svolte manifestazioni contemporaneamente da strutture adiacenti. La contemporaneità potrà essere consentita esclusivamente tra strutture che distino almeno 80 m. La distanza deve essere calcolata dal limite di pertinenza dello stabilimento. In tali occasioni il livello massimo di pressione sonora ad 1m dai diffusori non potrà superare 85 dB(A). L'area potrà essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni organizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari e di altre attività ubicate e le manifestazioni dovranno essere svolte all'interno dell'area concessionata per lo stabilimento che organizza l'evento. I diffusori sonori devono essere localizzati in posizione adiacente al corpo di fabbrica principale (per la parte parallela alla viabilità), ad una distanza massima dalla struttura pari a 2 m, in modo tale che la stessa costituisca uno schermo per la propagazione del campo acustico verso l'abitato.</p>	

localizzazione	Marina di Grosseto – area a sinistra del porto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-22:00	61

22:00-01:00 - sabato e prefestivi	51
22:00-24:00 - giorni feriali	
<p>prescrizioni: non possono essere svolte manifestazioni contemporaneamente da strutture adiacenti. La contemporaneità potrà essere consentita esclusivamente tra strutture che distino almeno 80 m. La distanza deve essere calcolata dal limite di pertinenza dello stabilimento. In tali occasioni il livello massimo di pressione sonora ad 1m dai diffusori non potrà superare 80 dB(A). L'area potrà essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni organizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari e di altre attività ubicate e le manifestazioni dovranno essere svolte all'interno dell'area concessionata per lo stabilimento che organizza l'evento. I diffusori sonori devono essere localizzati in posizione adiacente al corpo di fabbrica principale (per la parte parallela alla viabilità), ad una distanza massima dalla struttura pari a 2 m, in modo tale che la stessa costituisca uno schermo per la propagazione del campo acustico verso l'abitato.</p>	

localizzazione	Marina di Grosseto – Piazzale di Via Elba
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-12:00 e 15:00-19:00	70
12:00-15:00 e 19:00-22:00	65
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	55
22:00-24:00 - giorni feriali	
<p>Prescrizioni: le sorgenti sonore dovranno essere localizzate nella postazione più lontana dagli edifici residenziali; i diffusori sonori non dovranno essere orientati verso di essi.</p>	

localizzazione	Marina di Grosseto – Piazzale del porto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-12:00 e 15:00-19:00	70
12:00-15:00 e 19:00-22:00	65
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	55
22:00-24:00 - giorni feriali	
<p>Prescrizioni: le sorgenti sonore dovranno essere localizzate nella postazione più lontana dagli edifici residenziali; i diffusori sonori non dovranno essere orientati verso di essi.</p>	

AREA 3 - "Madonnino"

localizzazione	Località Madonnino – centro fieristico
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	80
22:00-02:00	70

prescrizioni: le postazioni di diffusione musicale dovranno essere localizzate al centro dell'area. L'utilizzo dell'area è limitato ad eventi organizzati dal proprietario/gestore o dal Comune. In caso di passaggio di proprietà e/o cambio di gestione, l'area non potrà essere utilizzata come area destinata a spettacoli temporanei o mobili ovvero all'aperto in assenza di specifica di disponibilità da parte del nuovo proprietario/gestore

AREA 4 - "Alberese"

localizzazione	Alberese – Campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	65
22:00-01:00	55

prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30. Le autorizzazioni saranno rilasciate previa acquisizione del parere dell'Ente gestore dell'area (Ente Parco Regionale della Maremma).

AREA 5 - "Grosseto – Via Mercurio"

localizzazione	Grosseto – Pista polivalente di via Mercurio
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	Coincidenti con i limiti di zona
22:00-01:00	Coincidenti con i limiti di zona

prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 20. e manifestazioni non potranno svolgersi in contemporanea con quelle che si effettuano nell'area denominata "Grosseto- Barbanella".

AREA 6 - "Batignano – campo sportivo"

localizzazione	Batignano – campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-01:00	65

prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione ovest. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.

AREA 7 - "Braccagni – campo sportivo"

localizzazione	Braccagni – campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	68
22:00-01:00	58
prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

AREA 8 - "Grosseto – PIS"

localizzazione	Grosseto – Loc.tà Commendone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione est. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

AREA 9 - "Il Cristo"

localizzazione	Loc.tà Il Cristo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-02:00	70
prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud-est. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

AREA 10 - "Istia – pista polivalente"

localizzazione	Istia d'Ombrone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione nord. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

AREA 11 - "Istia – campo sportivo"

localizzazione	Istia d'Ombrone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione nord. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

AREA 12 - "Marina di Grosseto - pattinodromo"

localizzazione	Marina di Grosseto - pattinodromo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-15:00 – solo il 25 aprile	75
15:00-19:00	
19:00-22:00	70
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	70
22:00-24:00 - giorni feriali	
prescrizioni: i diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione nord-est. Durante l'utilizzo dell'area per la localizzazione del luna park, le attrazioni con maggiore emissione sonora dovranno essere posizionate preferibilmente sul lato est. Tra esse e il perimetro dell'area sui lati rivolti verso civili abitazioni dovranno essere interposte attrazioni con emissione assente o limitata che costituiscano uno schermo alla propagazione del campo acustico.	

AREA 13 - "Montepescali - bastione"

localizzazione	Montepescali - bastione
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	68
22:00-01:00	55
prescrizioni: le manifestazioni dovranno avere una durata massima di 4 ore nel periodo antecedente le ore 22:00 e di 2 ore in quello successivo. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 30.	

AREA 14 - "Grosseto – Parco Ombrone"

localizzazione	Grosseto – parco Ombrone
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-01:00	60
prescrizioni: le sorgenti di rumore dovranno essere concentrate nella parte centrale dell'area, lontano dalle civili abitazioni. I diffusori dovranno essere orientati in direzione est. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30.	

DENOMINAZIONE DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI TEMPORANEI O MOBILI O ALL'APERTO :

Principina a Mare

Prescrizioni di carattere generale:

- l'orario di termine delle manifestazioni indicato per ciascuna area è comprensivo dello smontaggio degli allestimenti e del deflusso delle persone;
- per un massimo di un evento al mese per ciascuna area, qualora la manifestazione sia caratterizzata dalla rinuncia alla somministrazione di prodotti alcolici nell'intervallo compreso tra un'ora prima dell'inizio ed un'ora dopo il termine della stessa, l'orario di termine della manifestazione può essere prorogato di 30 minuti. Tale previsione è valida esclusivamente per manifestazioni organizzate da titolari di attività di vendita alcolici;
- alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione, da presentare secondo l'apposito modulo, dovrà essere allegata una planimetria aggiornata, con l'indicazione degli edifici di civile abitazione interessati dal contributo del rumore prodotto dalla manifestazione e la localizzazione delle sorgenti. Per le autorizzazioni successive, l'organizzazione dovrà dichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che la manifestazione si svolgerà secondo le medesime modalità di quella precedentemente autorizzata;
- i diffusori sonori devono essere orientati verso il mare;
- l'utilizzo delle aree è limitato al periodo 01 Maggio 30 Settembre;
- la durata massima nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. Nel periodo antecedente alle ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore;
- per qualunque manifestazione/evento che non rispetti le suddette prescrizioni dovrà essere presentata apposita documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ovvero richiesta di deroga ai sensi del capo 3 del citato Regolamento:

AREA 15 - "Principina a Mare"

localizzazione	Principina a mare - Lungomare
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-19:00	80
19:00-22:00	75
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	70
22:00-24:00 - giorni feriali	

prescrizioni: i diffusori sonori devono essere orientati verso il mare; i diffusori sonori devono essere localizzati in posizione adiacente al corpo fabbrica principale, ad una distanza massima dalla struttura pari a 2 m, in modo tale che la stessa costituisca uno schermo per la propagazione del campo acustico verso l'abitato. L'area potrà essere utilizzata esclusivamente per manifestazioni organizzate dai concessionari degli stabilimenti balneari e le manifestazioni dovranno essere svolte all'interno dell'area concessionata per lo stabilimento che organizza l'evento.

localizzazione	Principina a mare – Piazzale Tirreno
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-19:00	75
19:00-22:00	70
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	65
22:00-24:00 - giorni feriali	
prescrizioni: orientare i diffusori verso sud.	

localizzazione	Principina a mare – via Tirreno
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
15:00-22:00	66
22:00-01:00 - sabato e prefestivi	56
22:00-24:00 - giorni feriali	
prescrizioni: nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore; la durata massima nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. I diffusori sonori non dovranno essere orientati in direzione dei ricettori. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 20.	

AREA 16 - "Enaoli"

localizzazione	Rispescia – Loc. Enaoli
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	65
22:00-01:00	55

prescrizioni: le postazioni dei diffusori sonori dovranno essere scelte in modo che gli edifici interni all'area costituiscano uno schermo alla propagazione del campo acustico in direzione delle civili abitazioni ubicate sul lato nord. Tutte le sorgenti sonore dovranno essere ubicate alla massima distanza possibile dai suddetti edifici. Qualora si dimostri che gli edifici adiacenti all'area non rappresentino un ricettore durante il periodo di svolgimento delle manifestazione i limiti da rispettare sono i seguenti:

Intervallo orario

limiti di emissione al perimetro in dB(A)

10:00-22:00

80

22:00-01:00

75

AREA 17 - "Roselle – campo sportivo"

localizzazione	Roselle – campo sportivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-01:00	60
prescrizioni: le sorgenti di rumore dovranno essere posizionate nell'ubicazione più lontana possibile dalle civili abitazioni. I diffusori sonori dovranno essere orientati in direzione sud. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 30.	

AREA 18 - "Roselle – La Cava"

localizzazione	Roselle – La Cava
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	70
22:00-01:00	60
prescrizioni: le sorgenti sonore dovranno essere posizionate nel punto più lontano dalle civili abitazioni, sul fronte nord della cava. I diffusori sonori non dovranno essere orientati verso edifici residenziali; devono essere orientati in direzione sud. L'utilizzo dell'area è limitato ad eventi organizzati dal proprietario/gestore o dal Comune. In caso di passaggio di proprietà e/o cambio di gestione, l'area non potrà essere utilizzata come area destinata a spettacoli temporanei ovvero mobili ovvero all'aperto in assenza di specifica di disponibilità da parte del nuovo proprietario/gestore.	

AREA 19 - "Grosseto – parco di Via Giotto"

localizzazione	Grosseto – Via Giotto
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-01:00	65
Prescrizioni: le manifestazioni non potranno svolgersi in orari concomitanti con quelli delle lezioni della vicina scuola. Le sorgenti sonore dovranno essere posizionate alla massima distanza dalle civili abitazioni, nella parte centrale dell'area. Il numero massimo di manifestazioni che possono essere svolte nell'area è pari a 30.	

AREA 20 - "Grosseto – diversivo"

localizzazione	Grosseto – diversivo
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	75
22:00-02:00	65
prescrizioni: I diffusori sonori dovranno essere posizionati alla massima distanza dagli edifici di civile abitazione e non orientati verso di essi; preferibilmente dovranno essere orientati in direzione sud-est o nord-ovest. Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 30. Le manifestazioni non potranno essere svolte in orario di apertura delle scuole.	

AREA 21 - "Grosseto – Barbanella"

localizzazione	Grosseto – Barbanella
intervallo orario	limiti di emissione al perimetro in dB(A)
10:00-22:00	Lato est: 56 Lato sud: 65 Lato nord: 75 Lato ovest: 75
22:00-02:00	Lato est: 46 Lato sud: 55 Lato nord: 65 Lato ovest: 65
Prescrizioni: Nel periodo antecedente le ore 22:00 la durata massima della manifestazione è pari a 4 ore. La durata massima degli eventi nel periodo successivo alle ore 22:00 è pari a 2 ore. I diffusori sonori non possono essere posizionati sul lato est dell'area. Le manifestazioni non potranno svolgersi in contemporanea con quelle che si effettuano nell'area denominata "Grosseto-Via Mercurio". Il numero massimo di eventi che potranno svolgersi nell'area è pari a 10.	

2 All'interno delle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto non si applica il limite differenziale, mentre all'esterno delle aree, in prossimità del contorno delle stesse,

devono essere rispettati i limiti di classe acustica di cui al PCCA.

3 Il Comune può imporre limiti inferiori, orari maggiormente restrittivi o accorgimenti tecnici specifici.

4 Qualora il richiedente l'utilizzazione dell'area ritenga di poter sostituire la realizzazione degli interventi tecnici e/o organizzativo procedurali minimi indicati nel presente articolo con altri di equivalente o maggiore efficacia dovrà presentare apposita relazione, a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (come definito dall'art. 16 L.R. 89/98 e dall'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95), che giustifichi tali scelte. Il Settore competente valuterà la documentazione presentata e potrà autorizzare le soluzioni alternative, prescrivere interventi integrativi ovvero prescrivere comunque l'utilizzo delle soluzioni indicate al comma 1, per la specifica area.

5 Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, con un tempo di misura minimo di 30 minuti.

6 A seguito di varianti al PCCA che individuino nuove aree, si determina un aggiornamento automatico del presente Regolamento con l'inclusione delle nuove aree. Nella relazione di accompagnamento alla variante dovranno essere indicati, per ciascuna area, i limiti orari e di rumore nonché gli accorgimenti tecnici ed organizzativo-procedurali minimi da mettere in atto durante l'utilizzo della stessa.

Capo 2 – CANTIERI EDILI, STRADALI e ASSIMILABILI

Art. 21 - Orari ed accorgimenti per la riduzione del disturbo da rumore

1 Ai fini del presente articolo si definiscono:

- periodo invernale l'intervallo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio;
- periodo estivo l'intervallo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

2 L'attività dei cantieri per l'esecuzione di lavori rumorosi è svolta nei giorni feriali, con divieto il sabato, la domenica e nei giorni festivi nelle aree urbanizzate, con la seguente articolazione territoriale e periodale:

PERIODO INVERNALE

a **Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, intorno di 200 m da agriturismi, RTA, CAV, alberghi o assimilabili:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

b **aree residenziali urbane:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

c **aree particolarmente protette** (classi I di PCCA, prossimità delle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4, comma 1) : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

d **restante territorio comunale:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

PERIODO ESTIVO

a **Marina di Grosseto, Principina a Mare, Alberese, intorno di 200 m da agriturismi, RTA, CAV, alberghi o assimilabili:** dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;

b **aree residenziali urbane:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

c **aree particolarmente protette** (classi I di PCCA, prossimità delle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4 comma 1) : dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

d **restante territorio comunale:** dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

3 Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento ecc.), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate, previa presentazione di apposita richiesta mediante il **"MODELLO E4"**.

4 All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque

essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

5 Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

6 Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari e stradali di particolare importanza, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno.

7 Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività.

8 Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante comunicazione al Comune.

Art. 21bis – Deroga in forma semplificata – "MODELLO E2"

1.1. Cantieri edili, stradali o assimilabili ubicati in aree di Classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo (in conformità a quanto prescritto all'allegato 4 punto 4.2 del DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 e ss.mm.ii.) nel rispetto delle seguenti condizioni:

2.1 orario dei lavori: l'uso dei macchinari rumorosi ed in genere dell'esecuzione dei lavori rumorosi, si svolge in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00

2.2 limiti: 70 dB(A); 65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne; nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a trenta minuti consecutivi

2.3 durata dei lavori: massimo 20 giorni lavorativi

2.4 giorni: tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi fatti specifici

a Per durata inferiore a 5 giorni lavorativi:

a1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziati gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate.

a2. Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 21 del presente Regolamento.

b Per durata superiore a 5 giorni lavorativi:

b1. Una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 262/2002 con indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti.

b2. Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.

b3. Una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore e di altri ricettori sensibili interessati.

b4. Una relazione redatta da tecnico competente di cui all'art. 16 della LRT 89/98 da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

I documenti indicati ai punti b1, b2, b3, b4 dovranno essere redatti da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 e dell'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95. In essi dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

Capo 3 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA per ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 22 – Generalità

1 Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'attività deve presentare al Comune domanda motivata, completa della documentazione prevista agli articoli 23 bis e 24, utilizzando i modelli E1, E3, F1 e F2 (da utilizzarsi a seconda della casistica).

2 Di norma, non si concedono deroghe semplificate alle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 m dalle aree occupate dalle attività di cui all'art. 4 comma 1 ovvero in zone ricadenti in classe I.

3 La violazione delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente Regolamento.

4 Il Comune istituisce un registro delle deroghe presso il Servizio Ambiente.

Art. 23 - Provvedimenti di deroga non semplificati per attività temporanee

1 Ai fini del presente articolo si definiscono:

- periodo invernale l'intervallo compreso tra il 1 ottobre e il 31 maggio;
- periodo estivo l'intervallo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

2 Per le manifestazioni temporanee che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni sono comunque fissati i seguenti livelli sonori massimi, in dB(A), e i seguenti limiti orari:

<i>Tipologia afflusso atteso</i>	<i>N. di persone</i>	<i>Durata in ore</i>	<i>Limite in facciata Leq in dB(A)*</i>	<i>Limite in facciata LASmax in dB(A)*</i>	<i>Ora di cessazione periodo invernale</i>	<i>Ora di cessazione periodo estivo</i>
Concerto all'aperto	> 1000	4	95	108	24:00	02:00
	< 1000	4	85	108	24:00	02:00
Concerto al chiuso in strutture non dedicate	qualsiasi	4	70	108	24:00	02:00
Discoteche e similari all'aperto	qualsiasi	4	85	108	24:00	02:00
Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio	qualsiasi	4	75	108	24:00	02:00

*Il limite si intende misurato in facciata al recettore più disturbato per un periodo di almeno 30 minuti

3 La concessione di autorizzazione in deroga è subordinata al parere della ASL competente per territorio.

Art. 23 bis – Deroga non semplificata – "MODELLO E3"

1 Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che contenga:

a un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

b una pianta dettagliata (almeno in scala 1:10.000) e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione (o di altri ricettori sensibili) potenzialmente

disturbati e delle classi acustiche interessate;

c per i cantieri, una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;

d planimetria con individuazione della localizzazione dei macchinari e degli impianti rumorosi;

e apposita documentazione fotografica.

2 La relazione di cui al comma precedente dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;

- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;

- i limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle diverse attività previste;

- la stima previsionale dei livelli di rumore indotti dall'attività rumorosa temporanea in corrispondenza del recettore maggiormente interessato con descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate, dei dati in ingresso e dei risultati ottenuti e, per le manifestazioni temporanee, ovvero mobili, ovvero all'aperto, confronto con i limiti di cui all'art. 25.

Nella relazione dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

Art. 24 - Autorizzazioni in deroga in forma semplificata per attività temporanee e manifestazioni da svolgersi nelle aree di cui al punto 4.2, lettera c) dell'Allegato 4 al D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i. - "MODELLO F2" e "MODELLO E1"

1 manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, al di fuori delle aree individuate dal PCCA – "MODELLO F2"

I richiedenti la deroga dovranno presentare la seguente documentazione:

a una relazione che attesti il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per la limitazione del disturbo da rumore e descriva tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, che dovrà presentare, per ciascun giorno di deroga, i contenuti minimi dell'allegato F2;

b una pianta dettagliata e aggiornata (almeno in scala 1:10.000) dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e/o di altri ricettori potenzialmente disturbati.

c una planimetria con l'indicazione della disposizione delle attrezzature o impianti rumorosi.

La documentazione di cui al punto a) dovrà essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 e dell'art. 2 comma 6 della L.N. 447/95. In essa dovranno essere riportati gli estremi dell'iscrizione del Tecnico firmatario nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

2 Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.P.G.R.T. n. 2/R del 8 gennaio 2014 e s.m.i., possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga in forma semplificata mediante il "MODELLO E1", per attività temporanee e manifestazioni che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, da svolgersi in aree diverse da quelle destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ricadenti in classe III, IV e V e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, nel rispetto delle seguenti condizioni e le attività devono essere svolte da:

- le Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed iscritte nell'apposito registro regionale istituito ai sensi dell'art. 4, legge regionale toscana n. 28/1993 e s.m.i;

- le Pro Loco iscritte nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 42/2000 e per le finalità di cui al comma 1 del suddetto articolo;

- le Cooperative sociali come definite all'art. 1 della legge 381/91 iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 87/97;
- le ONLUS, come definite all'art. 10 del D.Lgs 460/97;
- le Associazioni/Società sportive dilettantistiche in relazione ad attività ludico-motorie;
- le Associazioni di promozione sociale come definite dall'art. 2, comma 1, della legge 383/2000 ed iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 42/2002;
- le fondazioni di cui il Comune di Grosseto costituisca partner istituzionale;
- gli Enti pubblici.

le manifestazioni, che devono essere effettuate esclusivamente per le finalità proprie dei suddetti Soggetti, devono rispettare le seguenti condizioni:

- orario: dalle ore 10:00 (dieci) alle ore 24:00 (ventiquattro);
- limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
 - 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
 - 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni - a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell'edificio interessato dalle emissioni sonore;
- durata:
 - nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell'anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all'anno in aree di classe IV e venti giorni all'anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso;
 - concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi di cui sopra anche le deroghe di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento eventualmente rilasciate nella medesima area.

2.1 In fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione verrà verificato se l'attività prevista rientra nelle specifiche finalità del Soggetto organizzatore.

2.2 Per le manifestazioni aventi durata complessiva superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, la suddetta istanza è corredata da:

- a l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore;
- b una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
- c una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della LRT 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei ricettori.

2.3 Per le manifestazioni successive alla prima oggetto di autorizzazione, quest'ultima si rinnova automaticamente a seguito di specifica richiesta, da presentarsi almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento, nella quale si dichiara, mediante autocertificazione, che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità di quella autorizzata in precedenza.

Per le manifestazioni di durata superiore a tre giorni anche non consecutivi, la documentazione prodotta in sede di prima autorizzazione, già presente agli atti del Comune, conserva validità per un ulteriore anno, qualora le condizioni di svolgimento rimangano invariate.

2.4 Sono escluse dalle limitazioni del presente titolo, le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili in occasione di ricorrenze civili, religiose, militari, particolarmente significative per la collettività, a condizione che sia assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie per ridurre il rumore.

Nel caso del Comune di Grosseto sono esclusi i seguenti eventi:

- festeggiamenti per il patrono San Lorenzo, del 10 agosto;
- manifestazioni di fine anno nel centro storico organizzate dal Comune;
- festeggiamenti per il patrono San Rocco a Marina di Grosseto, del 16 agosto;

- sfilate di carri allegorici;
- marcia/esibizione di bande musicali cittadine e/o militari;
- manifestazioni pubbliche, spettacoli ed eventi che rispondano a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità;
- suono delle campane di chiese.

Art. 25 - Validità della documentazione di deroga semplificata e non semplificata

1 La documentazione di deroga di cui agli artt. 23 bis e 24, per le manifestazioni a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto, è da ritenersi valida per due anni, nel caso che le condizioni di svolgimento rimangano immutate. Per gli anni successivi, qualora il T.C.A.A. dichiari che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità e i medesimi impianti, può ritenersi valida l'originaria V.P.I.Ac. A tale scopo l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare al Servizio Ambiente l'apposita dichiarazione, conforme al **“MODELLO C”**, che attesti la costanza delle condizioni.

2 La procedura di cui al comma precedente non si applica in presenza di manifestazioni che facciano ricorso a gruppi musicali ed artisti diversi, in contemporanea assenza di un singolo impianto di diffusione sonora, opportunamente tarato e dotato di limitatore, da utilizzare per tutti ovvero si preveda l'utilizzo di più impianti diversi di diffusione sonora. In tal caso deve essere redatta nuovamente la documentazione prevista.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 26 - Macchine da giardino

1 L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

2 Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico, nelle aree adiacenti, ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente ovvero essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 27 - Utilizzo di altoparlanti per pubblicità, vendita e comizi

1 L'uso di altoparlanti è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

2 E' vietata la pubblicità sonora nel centro storico delimitato dalle mura cittadine e nelle piazze, strade e vie adiacenti alle localizzazioni indicate all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

3 Nelle attività di vendita ambulante (compreso il mercato cittadino) è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

4 Nelle manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, processioni religiose, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 20.00, è consentito l'uso di apparecchi portatili di amplificazione della voce.

Art. 28 - Cannoncini anti volatili

1. L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni (comunque a non meno di 200 metri) e con la bocca di sparo non orientata verso di esse;

- fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 8 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo massima ogni 15 minuti.

Art. 29 - Macchine agricole

- 1 L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali, la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali (sabato compreso) e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.
- 2 Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 30 - Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme acustico antifurto, installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il tempo di 15 minuti primi nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 31 – Autolavaggi

- 1 L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni, a seguito della presentazione di apposita Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
- 2 Nel dettaglio, il funzionamento nell'ambito delle zone residenziali è consentito:
 - nei giorni feriali: nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00;
 - nei giorni festivi: nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 19:00.
- 3 Eventuali orari differenti potranno essere concessi solo previa dimostrazione, mediante Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, della compatibilità con i limiti normativi applicabili.

Art. 32 - Altre attività rumorose

- 1 L'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorose (es. piccoli lavori svolti in proprio), non previste ai precedenti articoli, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 20:00.
- 2 Nel periodo estivo, come definito all'art. 21, comma 2 le attività di cui al comma precedente, svolte nelle frazioni della fascia costiera (Marina di Grosseto, Principina a Mare) e ad Alberese, sono vietate per l'intera giornata festiva e del sabato e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 negli altri giorni feriali.
- 3 Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano al di fuori delle aree urbanizzate.

TITOLO VII - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Capo 1 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 33 – Definizioni, caratteristiche e documentazione

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Insediamenti Produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
- 2 Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:
 - a entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA;
 - b nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite previsti dal PCCA ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire il rispetto di detti limiti.

3 I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

4 Ai Piani Attuativi dovranno essere allegata la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico e Valutazione Previsionale di Clima Acustico che dovranno, inoltre, attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente articolo, considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

5 La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti normativi e a carico dell'attuatore dei Piani.

6 I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (es. aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

7 Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, o da altre sorgenti sonore presenti. In particolare, nella definizione della localizzazione delle aree pubbliche fruibili e degli edifici, dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture a protezione delle aree pubbliche fruibili e degli edifici comprese le relative pertinenze.

8 L'assenza della DPIA e/o della VPCA. è causa di improcedibilità.

TITOLO VIII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 34 - Controlli sulle immissioni di rumore

1 L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni di abitanti della zona interessata, eventuali controlli necessari alla verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

2 I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti avvalendosi dell'ARPAT e USL; i medesimi controlli potranno essere effettuati da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Comunque dovranno avvenire sempre congiuntamente alla Polizia Municipale.

3 L'Amministrazione comunale non è competente in relazione alle controversie tra soggetti privati.

4 I cittadini che intendano presentare una segnalazione di disturbo da inquinamento acustico devono effettuarla in forma scritta, avvalendosi dell'apposito "**MODELLO A**".

Il Servizio Ambiente valuterà la richiesta e, nel caso la stessa risulti accoglibile, attiverà la procedura di cui all'allegato A della D.G.R.T. n. 490/2014 del 16/06/2014.

5 Il costo dei rilievi fonometrici, eseguiti a seguito di esposti di cittadini nei confronti di un'attività produttiva o commerciale, sarà a carico di quest'ultima qualora i valori misurati superino i limiti imposti dalla normativa vigente, mentre sarà a carico del soggetto che ha presentato l'esposto, qualora i valori misurati risultino entro i limiti di legge.

6 L'ARPAT e Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare al servizio Ambiente un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometri effettuati, nonché di eventuali misure da adottare.

Art. 35 – Sanzioni

1 Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e dall'art. 17 della L.R. 89/98.

2 A seguito di accertamento del superamento di cui al precedente comma, il Comune richiede la redazione del PdRA di cui all'art. 10 del presente Regolamento e può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla realizzazione degli interventi in esso contenuti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

3 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

4 A seguito di accertamento della violazione di cui al precedente comma, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino alla messa in atto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione in deroga, ovvero alla realizzazione delle opere di mitigazione finalizzate a ricondurre la sorgente nei limiti normativi previsti. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che causano il superamento dei limiti.

5 La mancanza della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

6 In caso di non ottemperanza alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, in merito alla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

7 L'esercizio di un'attività, svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, Valutazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale di Clima Acustico ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 14, comma 3, comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995) e l'eventuale applicazione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il Comune può ordinare la sospensione delle attività e/o il divieto di utilizzo delle sorgenti non analizzate in sede di redazione della documentazione predetta.

8 Le imprese di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo PdRA, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

9 La mancata realizzazione dell'intervento di bonifica entro il termine individuato nel PdRA ovvero indicato dal Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

10 In caso di persistente inadempimento agli obblighi richiamati al comma 8, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

11 Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento non espressamente richiamate ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

12 Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

13 L'inosservanza delle ordinanze di cui al comma precedente è punita, a seconda della gravità, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 447/1995).

14 Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono erogate dalla Polizia Municipale.

15 Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria, per ragioni di igiene.

16 Nel caso di attivazione della procedura prevista per la SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., come modificata dal D.L. 31 maggio 201, n. 78, il Comune, a seguito della verifica della documentazione prodotta in merito alla normativa sulla tutela dall'inquinamento acustico, effettuata dal Servizio Ambiente, ed in presenza di evidenti carenze di essa, può adottare i provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/1990 e s.m.i.

17 Laddove, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 34, si evidenzia l'impossibilità di ricondurre i livelli di rumore dovuti all'attività all'interno dei limiti normativi, con conseguente danno per la salute, il Comune può intervenire secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Abrogazioni e norme di raccordo

1 Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

2 Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio on line insieme alla deliberazione Consiliare di approvazione.

3 Le disposizioni sostanziali e procedurali del presente regolamento si applicano ai procedimenti, rientranti nell'ambito di applicazione, avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti ancora pendenti all'entrata in vigore, non definiti con provvedimento formale, si applicano, su istanza dell'interessato, le presenti disposizioni regolamentari ove più favorevoli all'interessato.

Art. 37 – Disposizioni di rinvio

1 L'applicazione della disciplina regolamentare deve garantire in ogni caso il rispetto dei principi e della normativa di carattere generale e di settore; pertanto i richiami alla normativa nazionale o regionale sono rinvii dinamici. Le norme sovraordinate sopravvenute all'entrata in vigore del presente regolamento saranno applicate in aggiornamento alle disposizioni dello stesso, anche in assenza di un espresso recepimento, fatti salvi regimi diversi previsti dalle stesse norme sopravvenute.

2 Per quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa in materia, dinamicamente intesa.